

FONDO PATRIMONIALE E FISCO

Va ribadito il principio affermato dalla Corte di Cassazione per il quale l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. (esecuzione sui beni e sui frutti), ed in particolare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, **grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. 19/02/2013, n. 4011; Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998).**

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5/03/2013, n. 5385, proprio in relazione ad una iscrizione ipotecaria effettuata dall'esattore sui beni di un fondo patrimoniale, ha affermato che l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, con la conseguenza che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, e quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.

Con la sentenza appena citata la Corte di Cassazione ha anche ribadito che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale, che si faccia attore contestando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti, previste dall'art. 170 c.c., assume l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell'illegittimità dell'iscrizione, evidenziando che tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l'essere stato il debito del coniuge (o del terzo), in relazione al

quale si è proceduto all'iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, e che siffatto attore deve, inoltre, allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l'ipoteca.

Tanto premesso, occorre rilevare che l'iscrizione ipotecaria fiscale di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015; Cassazione – Sesta Sezione Civile – Ordinanza n. 19758 depositata il 23 luglio 2019).

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

Lecce, 07 settembre 2019

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it